

L'ESSENZIALE SUI DIRITTI DEI PAZIENTI

PREAMBULO	2
1 - IL DIRITTO DI LIBERA SCELTA	3
2 - IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE.....	5
3 - L'ACCESSO ALLA PRATICA.....	6
4 - IL SEGRETO PROFESSIONALE	8
5 - IL CONSENSO LIBERO E CONSAPEVOLE	10
6 - LE MISURE DI COSTRIZIONE.....	12
7 - IL DIRITTO DI ESSERE ACCOMPAGNATO	13
8 - LE DIRETTIVE ANTECIPATE E IL RAPPRESENTANTE TERAPEUTICO	14
9 - I DONI DI ORGANI E DI TESSUTI	16
CHE COSA FARE IN CASO DI PROBLEMA ? LE VIE DI RICORSO.....	17
A. LE AUTORITA DI MEDIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALI.....	17
B. LE COMMISSIONI CANTONALI DI ESAME DELLE DENUNCIE	17
VI SERVONO AIUTO, INFORMAZIONI O CONSIGLI ? ALCUNI INDIRIZZI UTILI	18

PREAMBULO

Ad ogni momento ciascuno di noi può essere portato a consultare un professionista della salute o ricevere delle cure in un'istituto sanitario.

Le relazioni tra pazienti e mondo della salute sono rette da leggi che riconoscono ai pazienti certi diritti. Questi diritti non sono ancora abbastanza conosciuti dalla popolazione; perciò il Servizio della salute pubblica del cantone Vaud ha voluto afferrare l'occasione dell'entrata in vigore di una revisione della legge sulla salute pubblica per farle conoscere meglio.

Questo fascicolo ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico nei confronti dei diritti che la legge gli dà nelle relazioni con i professionisti della salute. Informato correttamente il paziente potrà valutare meglio la propria situazione e far valere il suo punto di vista. Così sarà **interamente consapevole** e potrà impegnarsi attivamente nei trattamenti che gli verranno proposti. Migliorando la trasparenza, questa pubblicazione ha per ambizione di promuovere questa fiducia reciproca che contribuisce alla qualità della relazione terapeutica

I principali diritti dei pazienti sono stati raggruppati in nove capitoli ognuno composto da tre parti diverse.

- la prima parte offre un breve riassunto di ciascuno dei diritti dei pazienti, indicando il o gli articoli di legge ai quali si riferiscono e ai quali potrà riferirsi il paziente interessato che vorrà conoscere la formulazione esatta del testo di legge;
- la seconda parte intitolata "in pratica" dà delle spiegazioni utili per capire bene la legge
- la terza parte intitolata "utile da sapere" propone le risposte alle principali domande relative ai temi presentati che il pubblico può farsi.

D'altronde troverete alla fine del fascicolo gli indirizzi degli organizzazioni alle quali si possono rivolgere le persone che desiderano ottenere delle informazioni complementari o dei consigli, così come le vie di ricorso disponibili per i pazienti che pensano avere dei motivi per denunciare una violazione dei loro diritti.

Per concludere ricordiamo che i diritti dei pazienti danno anche certe responsabilità. Perché il trattamento sia efficace il professionista della salute deve poter contare sulla partecipazione attiva del paziente. Così tocca al malato informare il cuarnte nel modo più preciso possibile sulla sua malattia e sugli eventuali trattamenti già ricevuti. E' pure importante che, una volta accettato, il paziente segua il trattamento prescritto. Infine una relazione cortese e rispettosa contribuisce alla sviluppo di un quadro terapeutico di qualità.

Marc Diserens, capo del Servizio du Service della salute pubblica
Dr Jean Martin, medico cantonale

1 – IL DIRITTO DI LIBERA SCELTA

Nel caso di un trattamento ambulatorio, il paziente ha il diritto di scegliere liberamente il professionista della salute al quale desidera rivolgersi.

Ha pure il diritto di scegliere liberamente l'istituto sanitario dove desidera essere curato.

(Secondo l'articolo 20 della legge del 29 maggio 1985 sulla salute pubblica)

In pratica

Il paziente può rivolgersi al professionista di sua scelta; tuttavia il professionista può decidere di mandare il paziente ad un collega se stima che non può offrire utilmente le cure in questo caso particolare o se non è disponibile.

Il paziente ha il diritto di essere ammesso nell'istituto sanitario d'interesse pubblico che avrà scelto. Bisogna comunque che vi sia un letto disponibile e che gli equipaggiamenti permettano di offrire le prestazioni necessarie.

Negli ospedali e negli istituti sanitari d'interesse pubblico, il paziente deve accettare di venire curato dai medici legati all'ospedale. Se lo desidera ha il diritto di chiedere un secondo avviso medico esterno. Il costo di questa consultazione sarà a suo carico.

Tranne in caso di emergenza o di indicazioni medicali particolari (per esempio un trattamento che non è disponibile nel cantone) il paziente deve essere ospitalizzato nel cantone di domicilio.

Bisogna notare che in certi casi la libera scelta del paziente può essere limitata dalla copertura assicurativa scelta. In caso di dubbio per quanto riguarda un trattamento o un'ospitalizzazione viene fortemente consigliato di chiedere in anticipo delle precisazioni all'assicurazione. L'Associazione svizzera degli assicurati, il cui indirizzo si trova alla fine del fascicolo, può anche offrire informazioni utili.

Utile da sapere

Che cosa può limitare la libera scelta dell'istituto sanitario ?

Può essere limitata da un tipo di assicurazione che restringe la scelta dell'assicurato, dalla mancanza di letti disponibili o apparecchiatura adeguata in una casa di cure e di riposo (EMS) o in un ospedale.

Che cosa succede se il mio dottore fa solo interventi in clinica privata ?

Se la clinica non ha divisione comune e se non avete una copertura assicurativa per l'ospitalizzazione privata, una parte delle spese sarà a vostro carico. Viene proprio raccomandato di informarvi in anticipo presso il vostro dottore e la vostra cassa malati.

Che cosa succede se scelgo un ospedale fuori cantone Vaud allorché la mia situazione non presenta né carattere di emergenza né caratteristiche medicali eccezionali ?

Se non avete sottoscritto una copertura assicurativa complementare per questo tipo di casi, una parte delle spese sarà a vostro carico. Viene proprio raccomandato di chiedere delle precisazioni in anticipo presso il vostro dottore e la vostra cassa malati.

Posso scegliere la mia casa di cure e di riposo ? (EMS)

Avete la libera scelta dell'EMS nel quale desiderate risiedere e potete cambiarne se volete. Dovete comunque scegliere un EMS la cui missione (geriatria o psicogeriatrics) corrisponde al vostro stato di salute. D'altronde dovete essere consapevoli del fatto che l'EMS che sceglierete non avrà obbligatoriamente posti disponibili al momento voluto.

Posso scegliere il mio medico se sono in casa di cure e di riposo EMS ?

Sì. Avete il diritto di consultare un medico esteriore all'istituto se lo desiderate. Questa consultazione verrà rimborsata dall'assicurazione base.

Che cosa succederebbe se scegliessi una casa di cure e di riposo (EMS) fuori cantone Vaud per avvicinarmi ai miei figli ?

Questo fatto non avrebbe nessuna influenza sulla rendita AVS/AI e sulle prestazioni complementari che vengono rette dalle leggi federali. Invece non avreste diritto all'aiuto previsto dal LAPREHEMS, legge vodese di aiuto alle persone che ricorrono all'alloggio medicosociale. In certi casi potreste malgrado tutto beneficiare dell'aiuto sociale vodese che però è rimborsabile e può implicare un contributo della famiglia alle spese di mantenimento della persona. Dovreste quindi informarvi per sapere a quali aiuti avreste diritto nel cantone dove si troverebbe l'EMS di vostra scelta.

2 – IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il paziente ha il diritto di essere informato in modo chiaro ed adeguato sul proprio stato di salute, sugli esami e trattamenti progettati, sulle conseguenze e gli eventuali rischi che implicano, sulla prognosi e sugli aspetti finanziari del trattamento.

Se lo desidera, il paziente può sempre chiedere un secondo parere medico presso un altro medico.

Al momento dell'ammissione in un istituto sanitario, il paziente deve ricevere un'informazione scritta sui propri diritti e doveri e sulle condizioni di soggiorno.

(Secondo l'articolo 21 della legge del 29 maggio 1985 sulla salute pubblica)

In pratica

Il professionista della salute deve informare spontaneamente il paziente. Deve comunicargli in modo obiettivo e completo tutte le informazioni necessarie perché possa consapevolmente accettare il trattamento.

L'informazione può comunque essere limitata oppure persino inesistente in due casi:

- Se il paziente rinuncia in modo chiaro ad essere informato, per esempio se non vuole sapere se ha una malattia incurabile;
- In caso di emergenza; l'informazione sarà rinviata a più tardi.

L'informazione si rivolge al paziente, e a lui solo. Nei confronti di altre persone (persino nei confronti di colleghi che non partecipano al trattamento) i professionisti della salute hanno l'obbligo del segreto.

Se il paziente ha indicato un rappresentante terapeutico (vedi capitolo "le direttive anticipate e il rappresentante terapeutico") il professionista della salute deve dargli delle informazioni pertinenti. Il segreto professionale viene quindi sciolto nei confronti del rappresentante terapeutico nei limiti delle necessità.

Se il paziente vuole chiedere un secondo parere medico ha il diritto di consultare il medico di sua scelta. Questa consultazione sarà rimborsata dall'assicurazione base. Negli ospedali può chiedere un secondo parere presso un medico esterno all'istituto. Il costo di questa consultazione esterna sarà comunque a suo carico.

Utile da sapere

Perché chiedere un secondo parere medico ?

Il secondo parere medico non è un gesto di diffidenza nei confronti del medico. L'obiettivo è di migliorare l'informazione del paziente affinché possa decidere consapevolmente se accetta il trattamento che gli viene proposto.

In quali casi posso chiedere un secondo parere medico ?

Ad ogni momento il paziente può chiedere un secondo parere medico. Questa pratica è particolarmente indicata quando gli viene proposto un intervento che non è urgente o un trattamento pesante.

3 - L'ACCESSO ALLA PRATICA

Il paziente ha il diritto di consultare la sua pratica e di farsene spiegare il significato.

In principio può farsene dare gratuitamente i documenti, originali o copie, e può trasmetterli al professionista della salute che avrà scelto.

(Secondo l'articolo 24 della legge del 29 maggio 1985 sulla salute pubblica)

In pratica

Questo diritto non vale per gli appunti del professionista ad uso personale, né per le informazioni che riguardano altre persone e che sono coperte dal segreto professionale.

In più se il professionista della salute pensa che la consultazione della pratica può avere delle conseguenze gravi per il paziente può chiedere che la consultazione si faccia in sua presenza, o in presenza di un altro professionista scelto dal paziente.

Utile da sapere

E se i miei famigliari o un altro professionista della salute vogliono consultare la mia pratica ?

I vostri famigliari o un altro professionista possono consultare la pratica solo se date loro esplicitamente il vostro consenso.

Il professionista della salute può rifiutare di mostrarmi la pratica, o mostrarmela solo in parte ?

No, tranne per quanto riguarda gli appunti personali o le informazioni che riguardano delle terze persone. Può comunque chiedere che la pratica venga consultata solo se è presente.

Che cosa diventa la mia pratica se decido di rivolgermi ad un altro professionista della salute ?

Potete chiedere che la vostra pratica vi venga data in mano o che sia trasmessa al nuovo professionista della salute che avrete scelto. In caso di reticenza o di rifiuto potrete rivolgervi alle istanze di mediazione o alle Commissioni di denuncia che esistono..

Quali documenti può comportare la pratica del paziente ?

La pratica del paziente comporta delle osservazioni reali di fatti del professionista della salute (storia medica del paziente, diagnosi, evoluzione della malattia,...) e i particolari del trattamento (medicine somministrate, risultati di analisi e di radiografie, valutazioni, resoconti di intervento o di soggiorno in ospedale, certificati,...)

Che cosa s'intende con "appunti personali" del professionista ?

Alcuni esempi di appunti personali del professionista della salute: gli appunti che gli servono solo come compendio e gli permettono di ricordarsi subito di una persona in caso di telefonata, o ancora i documenti di supervisione di un medico assistente che gli servono esclusivamente ad analizzare il suo comportamento nei confronti del paziente. Il fatto che delle osservazioni siano scritte a mano non significa per forza che si tratta di appunti personali. Se sono incorporati alla pratica il paziente deve poter averci libero accesso.

Che cosa diventa la mia pratica dopo la mia morte ?

La vostra pratica rimane protetta dal segreto professionale anche dopo la vostra morte. I vostri familiari possono avere il libero accesso solo se l'autorità di sorveglianza cantonale dà loro il consenso.

4 – IL SEGRETO PROFESSIONALE

Il paziente ha diritto al rispetto della confidenzialità per tutto ciò che riguarda il suo stato di salute.

I professionisti della salute hanno l'obbligo di rispettare il segreto professionale anche chiamato segreto medicale. Devono tacere le informazioni che hanno avuto nella pratica del loro mestiere. Tranne eccezione prevista dalla legge non possono trasmetterle senza il consenso del paziente.

Il segreto professionale viene anche applicato tra professionisti della salute.

(Secondo gli articoli 80 e 80a della legge del 29 maggio 1985 sulla salute pubblica)

In pratica

Il segreto professionale ha come scopo la protezione del paziente e i suoi interessi. E' la base della relazione di fiducia che deve crearsi tra il professionista della salute e il paziente.

Se giudica che è di suo interesse il paziente può sciogliere il professionista dall'obbligo di tenere il segreto e permettergli di trasmettere delle informazioni a terze persone. Può ad esempio chiedere, o all'occorrenza esigere, che la sua pratica sia trasmessa a un altro professionista della salute.

Il segreto professionale non può essere invocato contro il paziente che mantiene sempre il diritto di essere informato e di consultare la sua pratica. Quindi il professionista della salute non può proteggersi dietro il segreto professionale per rifiutare di dare delle informazioni al paziente o per rifiutargli il libero accesso alla pratica. Non può neanche invocarlo se un conflitto lo oppone al suo paziente.

Il segreto professionale si applica pure tra professionisti della salute. Essi non possono trasmettere degli elementi della pratica a dei colleghi senza il consenso del paziente.

Il segreto professionale non è assoluto. In più dei casi in cui il paziente consente che il professionista comunichi delle informazioni che lo riguardano, costui può essere sciolto dal segreto professionale in certe situazioni prestabilite dalla legge:

- Quando una legge federale o cantonale costringe il professionista ad informare l'autorità; certe malattie infettive come la tubercolosi o la meningite, devono essere obbligatoriamente denunciate alle autorità sanitarie.
- I professionisti hanno il dovere di denunciare tutti i casi di maltrattamenti di minorenni che vengono a sapere; devono pure denunciare i casi di cure pericolose e di maltrattamenti commessi da professionisti contro un paziente.
- La legge federale sulla circolazione stradale prevede che il medico può segnalare alle autorità i conducenti il cui stato di salute diminuisce la capacità di condurre.
- Se il paziente non consente al professionista di trasmettere delle informazioni che lo riguardano costui può, se ci sono motivi importanti, chiedere di essere sciolto dal segreto dall'autorità di sorveglianza cantonale. Per esempio può essere il caso se il medico vuole informare il coniughe di un paziente che ha una grave malattia infettiva dei rischi di infezione.

Utile da sapere

Se glielo chiedo, il professionista è costretto a trasmettere delle informazioni che me riguardano a delle terze persone ?

In principio sì. Comunque può astenersi in certe circostanze molto eccezionali, per esempio se giudica che la divulgazione di queste informazioni può recarvi pregiudizio. Se invece è in conflitto con voi non può prevalersi del segreto professionale.

Che cosa succede con il segreto professionale se dei famigliari vogliono ottenere delle informazioni sul mio stato di salute ?

Il professionista della salute ha il diritto di trasmettere delle informazioni sulla vostra salute solo se glielo consentite. Il segreto professionale dura anche fino dopo la morte; se i vostri famigliari vogliono ottenere delle informazioni dopo la vostra morte, l'autorità di sorveglianza cantonale deve dare il consenso.

E se sono minorenni ?

Si considera che il paziente minorenne è capace di capire e intendere sin dai 14 o 15 anni circa, secondo i casi. Il paziente minorenne capace di capire e intendere ha gli stessi diritti che l'adulto.

Così se siete un paziente minorenne capace di capire e intendere avete diritto al rispetto della confidenzialità per quanto riguarda la vostra salute. Se è preferibile che le decisioni vengano prese in comune con i vostri genitori, il professionista della salute è costretto a rispettare il vostro rifiuto di informare i vostri genitori se è ciò che volete.

Se siete un minorenne più giovane toccherà al responsabile della patria potestà prendere le decisioni che vi riguardano.

E se il mio datore di lavoro vuole informarsi sulla mia salute ?

Il vostro medico può informare il vostro datore di lavoro soltanto sulle vostre capacità, a livello della salute, di rispondere alle esigenze della vostra carica. Comunque se lo desiderate il vostro medico può informare più precisamente il vostro datore di lavoro; bisogna comunque che sia stato esplicitamente sciolto dal segreto medicale.

5 – IL CONSENSO LIBERO E CONSAPEVOLE

Non si può dare nessuna cura senza il consenso libero e consapevole del paziente maggiorenne o minorenne che ha la capacità d'intendere e di capire.

Il paziente che ha la capacità d'intendere e di capire ha il diritto di rifiutare delle cure, di interrompere un trattamento o di lasciare un istituto sanitario se lo desidera.

(Secondo gli articoli 23 e 23c della legge del 29 maggio 1985 sulla salute pubblica)

In pratica

Il paziente che ha la facoltà d'intendere e di capire ha il diritto di rifiutare un trattamento, di interromperlo o di lasciare un istituto sanitario ad ogni momento. In questo caso il professionista della salute può chiedergli di confermare la sua decisione per iscritto. Lo informerà dei rischi che questa decisione gli farà prendere. Toccherà allora al paziente assumere i rischi che potranno essere legati al suo rifiuto.

Il paziente dev'esser stato informato bene dal professionista della salute per poter pronunciarsi e dare o no il proprio consenso libero e consapevole. Costui deve dargli una informazione sufficiente ed adeguata. In seguito il paziente che ha la capacità d'intendere e di capire conserva il diritto di togliere il consenso dato.

Non si può imporre nessun trattamento contro la sua volontà ad una persona che ha la capacità d'intendere e di capire. I trattamenti forzati sono quindi proibiti.

Eccezionalmente, e secondo delle condizioni molto rigorose, un medico può tuttavia imporre un'ospedalizzazione urgente o delle misure di costrizione ad un paziente, a condizione che il suo comportamento presenti un pericolo grave per la sua salute, la sua sicurezza o quelle altrui (ad esempio se è responsabile di violenze o se ha delle malattie infettive) e se tutte le altre misure sono fallite (vedi capitolo "le misure di costrizione").

Utile da sapere

Che cos'è la capacità d'intendere e di capire?

Essere capace d'intendere e di capire è avere la facoltà di valutare una situazione e di prendere in conseguenza delle decisioni pertinenti. La capacità d'intendere e di capire dev'essere stabilita secondo la situazione ben precisa nella quale si trova il paziente e la domanda di cui si tratta; dev'essere valutata ogni volta che si deve prendere una decisione.

Si presuppone che ogni persona ha la capacità d'intendere e di capire ad eccezione dei bambini e delle persone che ne vengono private in conseguenza di una malattia mentale, cagionevolezza mentale, smarrimento della consapevolezza, ubriacchezza o altre ragioni simili. Il fatto di essere afflitto da disfunzioni psichiche, di essere molto anziano, di essere sotto tutela o di essere minorenne non è sinonimo di incapacità d'intendere e di capire discernimento. Questa capacità si valuta secondo il caso.

Che cosa succede se sono incapace d'intendere e di capire ?

Prima di somministrarvi un trattamento il professionista deve cercare di sapere se avete previamente stabilito delle direttive anticipate o nominato un "rappresentante terapeutico" (vedi il capitolo "le direttive anticipate e il rappresentante terapeutico". Se non è il caso il professionista deve ottenere il permesso del vostro rappresentante legale. Se non ne avete, deve chiedere il parere dei vostri famigliari senza tuttavia essere legato da questo parere.

In caso di emergenza o se non avete rappresentante legale, il professionista deve agire al meglio dei vostri interessi tenendo conto della vostra supposta volontà.

Il professionista deve chiedermi il permesso per ognuno dei suoi interventi ?

Se si tratta di cure non invasive o di cure comuni, come per esempio una presa di sangue o il controllo della tensione, il vostro consenso può essere tacito. Altrimenti il professionista deve chiedervi chiaramente se siete d'accordo di ricevere la cura che vi propone.

6 – LE MISURE DI COSTRIZIONE

Per principio ogni misura di costrizione nei confronti dei pazienti è proibita.

(Secondo gli articoli 23d e 23e della legge del 29 maggio 1985 sulla salute pubblica)

In pratica

Le disposizioni che riguardano le misure di costrizione si applicano all'insieme degli istituti sanitari (ospedali, case di riposo o di cure (EMS), istituti psichiatrici,...).

Una misura di costrizione è una misura grave, applicata all'insaputa del paziente o senza il suo consenso libero e consapevole. Essa limita la sua libertà individuale e può portare pregiudizio alla sua dignità. Ad esempio, la reclusione, il divieto di circolare liberamente o di mettersi in contatto con i famigliari, l'isolamento, la costrizione fisica o con le medicine sono misure di costrizione.

Un medico può imporre eccezionalmente delle misure di costrizione dopo aver consultato la squadra curante. Bisogna però che il comportamento del paziente presenti un pericolo grave per la sua salute, la sua sicurezza o per quella di altre persone. Bisogna anche che la misura sia proporzionale e che altre misure restrittive siano fallite.

Il medico ne avrà possibilmente discusso dapprima con il paziente, il rappresentante terapeutico, il rappresentante legale o i famigliari.

Le misure di costrizione possono solo essere imposte per una durata limitata. Non possono essere considerate come misure terapeutiche. Non possono neanche essere giustificate da una mancanza di personale.

Una misura di costrizione dev'essere oggetto di regolari valutazioni per decidere se è necessario mantenerla oppure se può essere sciolta. Un protocollo preciso deve figurare nella pratica del paziente.

Utile da sapere

Che cos'è la costrizione con le medicine ?

E' il fatto di somministrare dei calmanti al paziente senza scopo terapeutico specifico.

Come posso oppormi a una misura di costrizione ?

La persona che viene toccata da questa misura, il suo rappresentante legale, il suo rappresentante terapeutico, i suoi famigliari o il suo accompagnante (vedi il capitolo "il diritto di essere accompagnato") possono rivolgersi alla Commissione di esame delle denunce per chiedere il divieto o lo scioglimento delle misure di costrizione. Nei casi gravi la Commissione può decidere la sospensione. Deve pronunciare la sua decisione entro i cinque giorni dopo aver sporto il ricorso.

Nei casi in cui la privazione di libertà è stata pronunciata da un giudice, la Commissione delle denunce non è competente. Il ricorso si rivolgerà allora all'autorità giudiziaria.

7 – IL DIRITTO DI ESSERE ACCOMPAGNATO

Un paziente che soggiorna in un istituto sanitario ha il diritto di avere assistenza e consigli durante tutto il suo soggiorno.

Ha il diritto di chiedere l'appoggio dei famigliari e di restare in contatto con i prossimi.

Se lo desidera può chiamare degli accompagnatori esterni nominati da organizzazioni indipendenti a scopo non lucrativo.

(Secondo l'articolo 20a della legge del 29 maggio sulla salute pubblica)

In pratica

Se ne fa esplicitamente la domanda il paziente può venire assistito nelle pratiche legate all'ospedalizzazione o all'alloggio da un accompagnatore nominato da un'organizzazione a scopo non lucrativo. Quest'accompagnatore può essere presente durante le interviste del paziente con i professionisti della salute o con altre autorità.

Le organizzazioni a scopo non lucrativo che offrono la loro assistenza devono essere riconosciute dal Dipartimento della salute e dell'azione sociale (DSAS). Gli istituti sanitari tengono a disposizione dei pazienti una lista aggiornata degli accompagnatori nominati dalle associazioni.

Le organizzazioni che offrono la loro assistenza devono farlo gratuitamente.

Il diritto di essere accompagnato appartiene al paziente, non ai famigliari o alle associazioni. Il paziente rimane libero di scegliere di ricevere o no la visita di un accompagnatore.

Utile da sapere

Chi sono i famigliari ?

I "famigliari" sono le persone che conoscono bene il paziente tramite la loro parentela o la loro amicizia e che dimostrano un interesse per la sua situazione. Si può quindi trattare di membri della vostra famiglia ma anche del vostro concubino o dei vostri amici.

Qual'è il ruolo del mio accompagnatore ?

Il vostro accompagnatore vi porta i suoi consigli e un appoggio morale e umano. Contribuisce a colmare una mancanza di relazioni sociali, in particolare se non ricevete nessuna visita dei vostri famigliari. Vi aiuta nelle vostre scelte e può aiutarvi nelle pratiche legate alla vostra ospedalizzazione o al vostro alloggio. Invece non può sostituirvi e non può in nessun caso rappresentarvi.

Posso ricevere chi voglio durante il soggiorno in un istituto sanitario ?

Sì, potete ricevere la visita di tutte le persone che lo desiderano (parenti, prossimi, conoscenze, invitati), eccetto quando ci sono controindicazioni medicali gravi (ad esempio in caso di contagione o di cure intensive).

Come faccio a trovare un accompagnatore durante il mio soggiorno in un istituto sanitario ?

Potete chiedere alla direzione dell'istituto la lista delle organizzazioni che propongono degli accompagnatori e mettervi in contatto con esse. Se il vostro stato di salute non ve lo permette, potete chiedere al personale di fare le pratiche necessarie per voi.

8 – LE DIRETTIVE ANTECIPATE E IL RAPPRESENTANTE TERAPEUTICO

Ognuno ha il diritto di redigere delle direttive anticipate per specificare il tipo di cure che vorrebbe ricevere o no, nel caso in cui non potrebbe più esprimere la sua volontà.

Può anche nominare un rappresentante terapeutico incaricato di pronunciarsi al posto suo sulla scelta delle cure da dargli, nelle situazioni in cui non potrebbe più esprimersi.

(Secondo gli articoli 23a, 23b e 23c della legge del 29 maggio sulla salute pubblica)

In pratica

Nei casi in cui la persona non è più capace d'intendere e di capire, il professionista della salute deve cercare di sapere se ha lasciato delle direttive anticipate o nominato un rappresentante terapeutico.

Il professionista della salute ha l'obbligo di rispettare la volontà del paziente per quanto la conosca. Quindi si raccomanda alla persona che redige delle direttive anticipate di renderle facilmente accessibili in modo da far conoscere chiaramente la propria volontà.

In caso di emergenza il professionista della salute può agire senza aspettare di sapere se il paziente ha lasciato delle direttive anticipate. In questo caso agirà tenendo conto della supposta volontà del paziente..

Le direttive anticipate possono essere modificate o annullate ad ogni momento.

Se il paziente ha nominato un rappresentante terapeutico, il professionista della salute deve dargli delle informazioni appropriate e ottenere il suo consenso per il trattamento. Il segreto professionale è sciolto nei confronti del rappresentante terapeutico nella misura necessaria. Il rappresentante terapeutico deve agire gratuitamente.

Se una decisione del rappresentante terapeutico mette in pericolo la salute del paziente, il professionista della salute può contestarla e ricorrere alla Giustizia di Pace.

Viene consigliato al paziente di dare una copia delle sue direttive anticipate al rappresentante terapeutico. Così nel caso in cui dovesse intervenire non rischierebbe di prendere delle decisioni contrarie alla volontà del paziente.

Utile da sapere

Che cosa sono le “direttive anticipate”?

Si usa il termine di “direttive anticipate” per designare delle indicazioni che espresse in anticipo per il caso in cui non sareste più capaci di esprimere la vostra volontà. Potete precisare il tipo di cure che vorreste ricevere o quelle che rifiutate per principio .

Come esprimere le mie direttive anticipate ?

Per volontà di chiarezza è meglio scrivere le vostre direttive anticipate. Potete scegliere la forma che volete dare a questo documento e le rubriche che volete che vi figurino. Siete voi solo a firmare le vostre direttive anticipate. Un testimonio non è necessario.

Anche se non avete scritto delle direttive anticipate, vi sarà naturalmente sempre possibile far conoscere oralmente la vostra posizione, ad esempio per un intervento.

Potete annullare o modificare le vostre direttive anticipate ad ogni momento. In principio porterete le modifiche necessarie al documento scritto. Tuttavia se preme il tempo ad esempio prima di un intervento, potete informare oralmente il professionista della salute che le vostre direttive non sono più valide e fargli sapere, sempre oralmente, la vostra volontà attuale.

Come essere sicuri che si troveranno le direttive anticipate al momento giusto ?

Potete averle con voi; potete darne una copia al vostro rappresentante terapeutico (se ne avete uno), al vostro medico curante, alla direzione del ospedale, della casa di riposo o di cure (EMS) o al centro medicosociale (CMS); potete informarne i famigliari.

Il rappresentante terapeutico dev'essere anche lui un professionista della salute ?

No, potete scegliere tra i parenti, gli amici o i famigliari una persona che vi conosca bene e di cui vi fidate interamente..

Quali sono i diritti del rappresentante terapeutico ?

Il rappresentante terapeutico deve dare il suo consenso al trattamento progettato: il professionista della salute è quindi costretto a dare tutte le informazioni necessarie perché colui possa consentire al trattamento con l'intera cognizione di causa.

I diritti del rappresentante terapeutico vengono esercitati dal momento in cui non siete più capace di esprimere la vostra volontà o se non siete più capace di capire e d'intendere.

Che cosa succede se non ho scritto delle direttive anticipate né nominato un rappresentante terapeutico e che sono incapace di capire e d'intendere ?

Se non avete lasciato nessuna direttiva anticipata, né nominato un rappresentante legale, il professionista della salute deve ottenere il consenso del vostro rappresentante legale prima di agire. Se non ne avete, deve chiedere il parere dei vostri famigliari senza tuttavia essere legato da questo parere.

In caso di emergenza o se non avete rappresentante legale, il professionista della salute agirà al meglio dei vostri interessi tenendo in conto la vostra presunta volontà.

9 – I DONI DI ORGANI E DI TESSUTI

Una persona può decidere da viva di dare degli organi a scopo di trapianto. Se non vuole che degli organi siano prelevati dopo la sua morte deve opporsi esplicitamente.

E' possibile opporsi al fatto che degli organi siano prelevati dal cadavere di un familiare eccetto se costui l'ha consentito.

I doni di organi o tessuti non possono in nessun caso essere oggetto di transazioni commerciali.

(Secondo gli articoli 27, 27a e 27c della legge del 29 maggio 1985 sulla salute pubblica)

In pratica

Se da viva la persona deceduta non si è opposta a dei prelievi a scopo di trapianto il suo consenso viene presunto.

Così se una persona non vuole che degli organi o dei tessuti siano prelevati dopo la sua morte deve opporsi esplicitamente. Se non esprimerà nessuna volontà a questo proposito dei prelievi potranno essere fatti.

I familiari non possono opporsi alla volontà espressa da viva dalla persona deceduta.

Se invece la persona deceduta non ha espresso nessuna volontà a questo proposito, i familiari devono essere consultati e possono opporsi ad un prelievo di organi.

Utile da sapere

Che cosa devo fare se non voglio che degli organi siano prelevati dopo la mia morte ?

Dovete manifestare esplicitamente la vostra opposizione da vivo. Perciò potete ad esempio redigere delle direttive anticipate (vedi la scheda “direttive anticipate e il rappresentante terapeutico”). Sarebbe allora utile averle con voi per essere sicuro che si troverebbero in tempo in caso di necessità.

Che cosa devo fare se desidero dare i miei organi in caso di decesso ?

Per esprimere chiaramente la vostra volontà potete compilare una tessera di Swiss Transplant e portarla con voi. Le tessere di datore sono disponibili in farmacia o possono essere richieste direttamente da Swiss Transplant (0800 570 234).

Se desiderate ottenere più informazioni a proposito dei trapianti e dei doni di organi potete rivolgervi al Centro Ospedaliero Universitario Vodese (CHUV) e a Swiss Transplant.
Centro Ospedaliero Universitario Vodese (CHUV)

Commissione di trapianti, Coordinazione di trapianti,
CP 2, CHUV, 1011 Lausanne,
tel. : 021/ 314 18 35
e-mail : Coordination.Transplantation@chuv.hospvd.ch

> Swisstransplant, Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi,
bd de la Tour 4, 1205 Genève
tel.: 0800 570 234
www.swisstransplant.o

CHE COSA FARE IN CASO DI PROBLEMA ? LE VIE DI RICORSO ?

a. Le autorità di mediazione delle organizzazioni professionali

- > Il mediatore della Società vodese di medicina (SVM)
Société vaudoise de médecine, médiateur
Rte d'Oron 1, CP 76, 1010 Lausanne 10
tel.: 021 651 05 05

- > La Commissione di mediazione della Società vodese dei medici dentisti (SVMD)
Société vaudoise des médecins-dentistes, Commission de médiation
Rue du Valentin 30, Case postale 181, 1018 Lausanne
tel.: 021 351 54 05

- > La Camera dell'etica dell'Associazione vodese degli istituti medicosociali (AVDEMS)
AVDEMS, Chambre de l'éthique, Case postale 607, 1009 Pully,
tel. : 021 721 01 75

- > La Commissione di etica dell'associazione svizzera degli infermieri
Commission d'éthique de l'association suisse des infirmiers (ASI)
ASI, Choisystrasse 1, Case postale 8124, 3001 Berne
tel.: 031 388 36 36

- > L'Ufficio di perizie non giudiziarie della Federazione dei medici svizzeri (FMH)
Quando un paziente presume che un medico, o una persona sotto la sua responsabilità di costui, ha commesso un errore di diagnosi o terapeutica con delle conseguenze che portano danni alla sua salute, l'ufficio di perizia dà mandato ad un esperto o ad una squadra di esperti per determinare se c'è stato un errore o no.

Ufficio di perizie non giudiziarie della Federazione dei medici svizzeri (FMH)
Servizio romando di informazione medicale
Bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH
Service romand d'information médicale, Rte d'Oron 1, 1010 Lausanne 10
tel.: 021 652 16 74

D'altronde gli istituti sanitari nominano ogni giorno di più il loro mediatore o mettono su un dispositivo di trattamento delle denunce. L'amministrazione dell'istituto vi informerà.

b. Le Commissioni cantonali di esame delle denunce

Ogni paziente che ha motivi per denunciare una violazione dei suoi diritti può ad ogni momento rivolgersi a una delle commissioni cantonali di esame delle denunce. Queste commissioni trattano le denunce legate alla presa in carico dai professionisti della salute e dagli istituti sanitari. La procedura è gratuita.

- > Commissione di esame delle denunce dei pazienti e Commissione di esame delle denunce per quanto riguarda le case di cure e di riposo (EMS) e le divisioni C degli ospedali. Divisione qualità del Servizio della salute pubblica, Segretariato

Division qualité du Service de la santé publique, Secrétariat
Case postale 183, 1000 Lausanne 17
tel.: 021 316 42

VI SERVONO AIUTO, INFORMAZIONI O CONSIGLI ? ALCUNI INDIRIZZI UTILI

- > Sanimédia, Servizio della salute pubblica
Informa e orienta se necessario verso altre fonti di informazione
tel. 0800 106 106
www.sanimedia.ch
info@sanimedia.ch

- > Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP)
Lo scopo principale dell'OSP è di fare rispettare i diritti dei pazienti. "OSP Consiglio"
aiuta e difende i pazienti confrontati ad un problema con un terapeuta o un assicuratore.
OSP, Conseil et secrétariat romand, rue du Bugnon 21, 1005 Lausanne
tel.: 021 314 73 88,
linea di emergenza 0900 56 70 47 (fr2.13/min.);
www.osp.ch

- > Federazione romanda dei consumatori (FRC)
Associazione che informa i consumatori e difende i loro interessi
FRC, rue de Genève 7 , CP 2820 , 1002 Lausanne
tel.: 0900 575 105 (fr. 2.13/min)
www.frc.ch

- > Associazione per il benessere dei residenti di case di riposo e cure (Résid'EMS)
Associazione che aiuta, consiglia e informa sulle questioni legate all'alloggio in case di
cure e di riposo (EMS).
Résid'EMS, av. de Chailly 10, case postale 226, 1000 Lausanne 12
tel.: 021 653 33 44

- > Gruppo romando di accoglienza e azione psichiatrica (GRAAP)
Associazione che aiuta, consiglia e informa le persone confrontate a delle difficoltà
psichiche.
GRAAP, rue de la Borde 23-27, 1018 Lausanne
tel.: 021 647 16 00
www.graap.ch

- > Alter Ego Vaud
Sezione cantonale di Alter Ego, associazione svizzera contro i maltrattamenti nei confronti
degli anziani, il cui scopo è di promuovere la dignità e il rispetto degli anziani in seno alla
società, favorizzando la formazione, la ricerca e l'informazione.
Alter Ego Vaud, case postale 752, 1000 Lausanne 9,
e-mail : alterego.vd@bluewin.ch